



- **Rifiuti.** Il D.M. 22 ottobre 2008 semplifica il trasporto agli impianti di recupero

Cartucce per stampanti: come gestire il “fine vita” tra legislazione e cautele

Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 22 ottobre 2008 è divenuto più semplice, per gli operatori, trasportare le cartucce per stampanti esauste agli impianti di recupero. Tuttavia, la corretta gestione di questi rifiuti, in apparenza banali, richiede alcune cautele, da affrontare alla luce di un quadro legislativo estremamente chiaro, a partire dall'esatto inquadramento nel quadro dei rifiuti.

- di **Paolo Pipere**, *Coordinatore Master in Diritto e Gestione dell'Ambiente de Il Sole 24 ORE*

Le cartucce di *toner* per le stampanti *laser*, quelle per le stampanti a getto d'inchiostro (*inkjet*) e le cartucce di nastri per stampanti ad aghi da molti anni sono entrate a far parte delle comuni esperienze quotidiane di acquisto e di consumo. Se inizialmente questi prodotti si utilizzavano prevalentemente in contesti professionali, più recentemente il loro impiego si è esteso all'ambito domestico. Si presta attenzione a caratteristiche quali la definizione delle stampe che si potranno ottenere da un'appropriata combinazione di stampante e cartucce, si valuta la durata dei diversi modelli e, in considerazione della varietà e dell'articolazione dell'offerta, spesso si stima il costo unitario della copia sulla base del prezzo di acquisto e delle dichiarazioni del produttore in merito alla durata del prodotto. In qualche caso, infine, considerando gli aspetti ambientali di questo genere di materiali di consumo (*green procurement*) si considera la possibilità di acquistare cartucce a lunga durata, che consentono di limitare la necessità di sostituzione, o di prodotti rigenerati. Sono ancora relativamente po-

co note, invece, le procedure da seguire per garantire il corretto recupero o lo smaltimento sicuro delle cartucce esauste.

Cartucce esauste: inquadramento

Le cartucce esauste non sono beni usati e, tantomeno, “beni con residuo di funzionalità”, ma nemmeno apparecchi da sottoporre a riparazione. Sebbene in passato siano state avanzate interpretazioni di questo tipo, anche da parte di enti locali o di autorità con funzioni di controllo in campo ambientale, da molti anni queste indicazioni sono state riconosciute in netto contrasto con le norme comunitarie e nazionali poste a tutela dell'ambiente e della salute.

Questi materiali di consumo, quando esauriscono il loro ciclo di vita utile, divengono rifiuti (anche se l'estensione e i confini della nozione giuridica di rifiuto sono alquanto problematici) e comportano la necessità di mettere in atto comportamenti diversi in relazione al contesto in cui lo scarto si è generato.

Le cartucce utilizzate in famiglia al termine del

**● D.Lgs. n. 152/2006, art. 184, comma 2**

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

loro ciclo d'uso sono definite come «*rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici*». Dal punto di vista giuridico questi scarti, mai classificati come pericolosi, devono essere separati dalle altre tipologie di scarti e consegnati al centro comunale di raccolta (cosiddetta "isola ecologica", "riciclerai" o "piazzola"). Il trasporto dei propri rifiuti domestici può essere realizzato con un veicolo intestato a privati, non a un'impresa, e non è richiesto alcun documento di accompagnamento.

Tipologia di rifiuto

I consumabili per la stampa dismessi da un'attività economica - esercitata da un'impresa, da un ente o da un libero professionista - giuridicamente si qualificano come "rifiuti speciali" e devono essere avviati alla rigenerazione, al recupero o allo smaltimento a cura e onere del produttore degli scarti. È opportuno, però, liberare il campo da alcuni frequenti errori interpretativi. Non si tratta di rifiuti "speciali assimilabili agli urbani", in quanto oggi sono tali (quindi recuperabili o smaltibili in impianti originariamente progettati per i rifiuti urbani) esclusivamente i rifiuti elencati nella deliberazione del comitato interministeriale sui rifiuti 27 luglio 1984, elencazione che - a seguito dell'abrogazione dell'art. 39, legge n. 146/1994^[1] - non comprende più i "consumabili per l'informatica". Questo significa che le cartucce esauste provenienti da un'impresa, un ente o un professionista non possono essere prese in carico dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani perché, in nessun caso, il regolamento comunale può disporre l'assimilazione (la trasformazione del rifiuto speciale in urbano) di ciò che per legge non è assimilabile. In passato, il Comune aveva la possibilità di istituire servizi integrativi di raccolta di rifiuti (diversi da quelli urbani e assimilati agli urba-

ni) e, perciò, nel caso li avesse formalmente istituiti, avrebbe potuto ritirare le cartucce esauste a fronte di una specifica convenzione e richiedendo un corrispettivo per il servizio prestatato. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, che ha modificato la Parte IV del cosiddetto "Codice dell'ambiente" (D.Lgs. n. 152/2006), questa possibilità non è però più contemplata nella legislazione di riferimento.

Le cartucce esauste non sono "rifiuti di imballaggio", in quanto questa interpretazione è fondata su un'argomentazione erronea legata al fatto che:

- gli imballaggi servono a contenere e a trasportare qualcosa (in realtà una merce destinata al mercato) e
- le cartucce, pur essendo dispositivi che necessitano di energia elettrica o termica o cinetica per poter svolgere la loro funzione primaria, contengono *toner* o inchiostro e ne consentono il trasferimento,

Da ciò, teoricamente, conseguirebbe l'assimilazione delle cartucce a "imballaggi" e di quelle esauste a "rifiuti di imballaggio". Questa interpretazione risulta, comunque, poco convincente, se si pensa che, seguendo questa argomentazione, un autoarticolato potrebbe diventare un grande imballaggio e un autoarticolato da rottamare diventerebbe un enorme rifiuto di imballaggio.

I consumabili da avviare al recupero o allo smaltimento non sono neppure «*rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*» (RAEE), tranne nel caso in cui si trovino nell'apparecchio che viene smesso nel momento in cui il detentore decide di disfarsene. Le disposizioni sui RAEE, infatti, si applicano unicamente ai "prodotti finiti" elencati nelle dieci categorie riportate nell'allegato 1A alla direttiva 2002/96/CE (e nell'analogo elenco del D.Lgs. n. 151/2005)^[2] e divenuti rifiuti, mentre le cartucce non rispondono alla definizione di pro-

1) «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993» (in S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1994, n. 52).

2) «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti» (in S.O. n. 135 alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2005, n. 175).



● Caratteristiche delle cartucce dismesse

Le cartucce dismesse da un'attività economica:

- non sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- non possono diventare rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- non sono rifiuti di imballaggio;
- non sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

dotto elettrico o elettronico finito, ma, piuttosto, a quella di componente.

È importante rilevare, infine, che i rifiuti costituiti da cartucce di *toner* per stampanti *laser*, per stampanti *inkjet* e le cartucce di nastri per stampanti ad aghi utilizzati per le normali applicazioni d'ufficio non sono, di norma, da classificare come pericolosi, in quanto le sostanze pericolose eventualmente presenti non superano i valori di soglia stabiliti dalla direttiva 1967/548/CE. In ogni caso è opportuno ricorrere alle schede di sicurezza dei prodotti e, se insorgono dubbi, ad analisi di laboratorio.

Le cartucce esauste dismesse dalle attività economiche sono, quindi, nella maggior parte dei casi, da definire come «rifiuti speciali non pericolosi» ai quali deve essere attribuito il codice identificativo "08 03 18 - toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317" (diversi da quelli contenenti sostanze pericolose). Chiarito l'aspetto della classificazione giuridica, essenziale per comprendere l'insieme di regole applicabili, è possibile ora verificare come debbano essere gestiti questi materiali di consumo a fine vita.

Le modalità di gestione e i limiti della semplificazione

I *toner* e le cartucce, come ogni tipo di rifiuto speciale, devono essere affidati esclusivamente a soggetti specificamente autorizzati a trasportarli, recuperarli e smaltirli. In primo luogo, quindi, è necessario acquisire dai fornitori di servizi i titoli abilitativi all'esercizio di queste attività e controllarli accuratamente. Nel caso del trasporto, l'impresa che offre il servizio deve essere dotata dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nelle due categorie

adeguate (la seconda o la quarta, per i rifiuti non pericolosi, la quinta per i pericolosi), mentre nel caso dell'impianto di recupero o di smaltimento le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione o dalla provincia.

Quando l'impianto di recupero è autorizzato secondo le procedure semplificate^[3] per mezzo di una comunicazione d'inizio attività inviata alla Provincia, i trasportatori di cartucce esauste classificate come rifiuti non pericolosi possono essere iscritti alla seconda categoria dell'Albo gestori ambientali; negli altri casi, le categorie d'iscrizione dovranno essere la quarta (non pericolosi) o la quinta (pericolosi).

Le recenti disposizioni di semplificazione introdotte dal decreto del Ministero dell'Ambiente 22 ottobre 2008^[4] comportano, tuttavia, la possibilità, esclusivamente nel caso in cui il trasporto avvenga dall'unità locale dell'utilizzatore delle cartucce (quindi dal luogo di produzione del rifiuto) all'impianto autorizzato a sottoporre i rifiuti a operazioni di recupero^[5], di affidare il trasporto a «*imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna*» iscritti all'Albo gestori ambientali, secondo le modalità semplificate individuate dall'art. 212, comma 8, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I corrieri o i vettori che possono beneficiare di questo tipo di iscrizione, che è possibile ottenere con una comunicazione d'inizio attività indirizzata alla sezione regionale dell'Albo, sono solo quelli per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa e che intendono trasportare non più di trenta chilogrammi al giorno di cartucce esauste. Questa limitazione, riferendosi all'insieme delle attività messo in atto da un'impresa di trasporto su

3) Secondo gli articoli 214 e 216, D.Lgs. n. 152/2006.

4) «Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti» (in Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2008, n. 265). Si veda il commento di A. Righetti su Ambiente&Sicurezza n. 1/2009.

5) Si tratta delle operazioni individuate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla Parte IV, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



● Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV;
- D.M. 22 ottobre 2008 - semplificazioni per la gestione di cartucce esauste;
- D.M. 5 febbraio 1998 - norme per il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata;
- D.M. n. 145/1998 - formulario di identificazione dei rifiuti;
- D.M. n. 406/1998 - disciplina Albo gestori ambientali.

tutto il territorio nazionale, rende la semplificazione difficilmente applicabile e la relega ad ambiti del tutto marginali. Allo stesso modo, la prescrizione che impone il trasporto diretto delle cartucce dall'unità locale all'impianto che effettua il recupero fa sì che la semplificazione non sia applicabile se l'impianto di destinazione è autorizzato esclusivamente a esercitare un'attività di stoccaggio provvisorio del rifiuto (giuridicamente definita come «messa in riserva» - R13). Infine, il trasporto delle cartucce esauste può giovare del regime semplificato solo a condizione che i rifiuti siano confezionati in appositi contenitori, definiti «eco-box».

Oltre alle semplificazioni legate alla modalità di autorizzazione del trasportatore, il decreto ministeriale citato prevede anche, se il trasporto avviene nel rispetto di tutte le condizioni in precedenza indicate, la possibilità di non emettere il formulario identificativo del rifiuto e di sostituirlo con il documento di trasporto⁶⁾ abitualmente utilizzato per le merci. Questa facoltà si applica anche al caso in cui l'impresa che ha prodotto il rifiuto - previa iscrizione semplificata all'Albo gestori ambientali secondo le disposizioni dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 - decida di trasportare le cartucce esauste con un mezzo aziendale all'impianto di recupero.

Gli adempimenti per la gestione

Verificata la limitata portata delle semplificazioni introdotte, che non sono applicabili alla maggior parte delle operazioni di trasporto di questo genere di rifiuti, è opportuno precisare gli adempimenti documentali prescritti all'utilizzatore di cartucce che intende dimetterle. La produzione di rifiuti costituiti da cartucce di toner e classificati come non pericolosi comporta la necessità di affrontare un insieme di adempimenti ridotto rispetto a quello previsto per

altre tipologie di rifiuti speciali. È sufficiente, infatti, la verifica dei titoli abilitativi del trasportatore e del gestore del primo impianto al quale vengono conferiti i rifiuti e l'emissione del formulario identificativo del rifiuto (la prima e la quarta copia del medesimo devono essere conservate per cinque anni), mentre non sono richiesti né l'istituzione e la movimentazione del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali né l'inserimento di questa tipologia di rifiuti nel modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)⁷⁾. Tutti gli adempimenti citati, infine, sono invece prescritti nel caso in cui le cartucce siano classificate come rifiuti pericolosi.

I rifiuti costituiti da cartucce esauste, come ogni altro rifiuto speciale, possono essere posti in «deposito temporaneo» presso il luogo di produzione del rifiuto senza necessità di autorizzazione, a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi (20 metri cubi per i rifiuti non pericolosi e 10 per i pericolosi) oppure che si assicuri l'avvio al recupero o allo smaltimento con frequenza almeno trimestrale. In ogni caso, a prescindere dal criterio quantitativo o temporale prescelto, i rifiuti devono necessariamente essere asportati almeno annualmente. A questo proposito, deve essere precisato che, a differenza di quanto sostenuto da alcuni commentatori, il decreto del Ministero dell'Ambiente 22 ottobre 2008 non vieta in alcun modo l'esercizio del deposito temporaneo quando dispone che per usufruire delle agevolazioni i rifiuti debbano essere «conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero», in quanto, con la locuzione «direttamente» si è voluto semplicemente puntualizzare che non è possibile recapitarli a impianti di messa in riserva (R13), erroneamente definiti nel decreto come «depositi temporanei intermedi». ●

6) Disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

7) Con l'unica eccezione costituita dal caso in cui le cartucce esauste possono essere qualificate come rifiuti da «lavorazione artigianale», cioè siano state utilizzate da un grafico iscritto all'Albo artigiani nell'ambito della sua attività.